

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 486**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 giugno 2012)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D306/12


Roma, 21 giugno 2012

Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo concernente "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato al Governo l'attuazione della riforma organica della disciplina del credito al consumo. La delega è stata attuata nel termine di legge con l'emanazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n.88, dispone, inoltre, che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui al precedente articolo 33, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 6 "può adottare disposizioni correttive e integrative".

Conseguentemente, poiché il decreto legislativo n. 141 del 2010 è entrato in vigore il giorno 19 settembre 2010, il termine per attuare la nuova delega scade il 19 settembre 2012.

Nei primi mesi di applicazione del decreto legislativo n. 141 del 2010, sono emerse diverse criticità e problematicità della riforma, superabili con provvedimenti di natura correttiva ed integrativa.

Al fine di pervenire ad una funzionale organicità del settore del credito al consumo e di chiarire i punti più controversi dell'attuale normativa, si provvede con il presente decreto legislativo, a completamento dell'intervento di correzione intrapreso con il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.

### Art. 1

Le modifiche proposte dalla lettera a) alla lettera c) appaiono necessarie per porre rimedio a refusi del precedente testo e richiamare correttamente le disposizioni di recepimento della direttiva sul credito al consumo introdotte nel Testo unico bancario (TUB).

Lettera d): Nell'ambito delle tutele accordate a tutti i clienti bancari e ai consumatori in particolare, può essere opportuno introdurre l'obbligo di indicare nei contratti il Tasso Effettivo Globale di cui alla legge 108/1996 praticato nell'operazione, al fine di fornire al cliente medesimo la possibilità di verificare l'eventuale usurarietà dell'operazione, senza necessità di porre a carico dello stesso l'onere di consultare autonomamente la tabella trimestrale dei tassi effettivi globali medi pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

### Art. 2

Comma 1:

Lettera a): la modifica è strettamente connessa con quella prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d).

Comma 2:

Lettera a): la modifica all'art. 127, comma 01, del TUB è volta a individuare in maniera più precisa le autorità competenti a emanare le disposizioni previste dal medesimo comma. Conformemente all'impostazione generale del titolo VI del Testo unico, è previsto che il provvedimento sia emanato dalla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR.

Lettera b): la modifica all'art. 127-bis TUB è volta a chiarire che nella fase precontrattuale le informazioni sono rese al cliente gratuitamente (ossia quelle previste ai sensi degli artt. 116, 123, 124 TUB); rimane l'eccezione per la consegna di copia del contratto nel caso di finanziamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.



Comma 3:

Vengono apportate alcune modifiche per quanto concerne il sistema sanzionatorio. In particolare viene dettata una previsione ad hoc nei confronti degli agenti e mediatori, estendendo anche a questi ultimi il potere di cancellazione dall'elenco.

### Art. 3

Le modifiche riguardano i vari articoli del TUB disciplinati dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 141.

Lettera a): la modifica proposta sostituisce il generico riferimento a società di capitali ed è volta a chiarire che le forme giuridiche consentite per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 del TUB e nell'elenco degli operatori del microcredito sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Lettera c): con la modifica proposta si pone rimedio ad un'errata formulazione della disposizione, che rendeva poco comprensibile il testo. Inoltre l'art. 108 TUB in materia di vigilanza viene allineato alla nuova formulazione dell'art. 53 TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, novellato per effetto della recente attuazione della direttiva 2010/76/CE.

Lettera d): nel testo attuale, la definizione del perimetro del gruppo finanziario operata dall'art. 109 del TUB richiede che la capogruppo sia un intermediario finanziario e non anche una società finanziaria. Oltre ad essere irragionevole, la disposizione è poi contraddetta dal successivo art. 110, nella parte in cui applica anche alla società finanziaria controllante la disciplina delle capogruppo dei gruppi finanziari.

Lettera e): le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata vengono espressamente ricomprese - alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative - tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito.

Lettera f) e g): si rinvia alla lettera a).

Lettera h): la previsione modifica la norma in materia di microcredito per consentire ai soggetti che operano nel campo della beneficenza di erogare direttamente finanziamenti, senza necessità di essere iscritti nell'elenco degli operatori del microcredito purché in possesso dei requisiti di onorabilità, alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. I tassi ai quali i finanziamenti possono essere concessi devono essere inferiori a quelli previsti per gli operatori iscritti nell'elenco e non devono essere idonei a remunerare l'attività di finanziamento svolta.

Lettera m): la disposizione elimina l'iscrizione delle casse peota - un numero chiuso e predefinito di soggetti - nella sezione speciale dell'elenco del microcredito, ripristinando quindi l'impostazione previgente. La stessa impostazione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A., che beneficiano, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale; va infatti considerato che si tratta, anche in questo caso, di un numero chiuso di soggetti e che non possono costituirsi altri operatori della specie. Sono ricompresi anche gli enti e le società cooperative che, pur rispondendo ai requisiti di cui al D.M. 29/03/1995, si sono iscritte all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 vigente alla data del 4 settembre 2010 non con le modalità e i termini previsti dal D.M. 11.12.1995 e, dunque, non hanno richiesto in sede d'iscrizione di essere inquadrate tra quelle appartenenti a tale fattispecie. E' opportuno far presente che per l'individuazione della Pubblica Amministrazione non deve farsi riferimento all'attuale quadro normativo bensì a quello vigente al momento dell'emanazione del citato decreto del Ministro del tesoro. Per



maggior chiarezza, si propone (cfr. disciplina transitoria) che la Banca d'Italia comunichi al mercato la lista di questi soggetti.

Lettera n): la modifica è volta a evitare, come anche segnalato dalle principali associazioni di categoria degli intermediari, che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l'attività dell'Organismo. La modifica è inoltre coerente con le procedure di nomina dei componenti dell'Organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'Italia e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella *governance* dell'Organismo.

Lettera o): la modifica è giustificata da preoccupazioni di coerenza tra la natura giuridica di diritto privato dell'Organismo, dichiarata dalla stessa norma, e l'attribuzione al Ministro dell'economia del potere di nomina dei componenti del medesimo. Si rileva infatti che la nomina ministeriale potrebbe costituire un elemento di supporto alle perplessità relative all'effettiva natura privatistica dell'Organismo, che potrebbero ingenerare difficoltà in ordine all'individuazione della disciplina applicabile allo stesso Organismo, come ad esempio quella in materia di contratti pubblici, quella in materia di reclutamento del personale mediante concorso ovvero di progressione del personale stesso. Piuttosto si ritiene compatibile con la natura di associazione privata dell'Organismo la previsione della verifica da parte del MEF circa l'idoneità (sia pure astratta) dell'Organismo stesso allo svolgimento delle sue attività istituzionali attraverso l'approvazione del suo Statuto. Appare comunque necessaria la previsione di istituire un organo di controllo con i requisiti e le prerogative del collegio sindacale delle società quotate, nel cui ambito il MEF dovrebbe nominare un proprio esponente.

Lettera p): la riduzione della misura del contributo a carico degli iscritti all'Organismo appare necessaria per adeguarla alle finalità del contributo stesso. La modifica è volta altresì a parametrare detta misura non più all'importo dei crediti garantiti ma a quello delle garanzie concesse.

Lettera q): le modifiche appaiono necessarie per tenere conto della scelta di attribuire direttamente agli organismi competenze in senso lato sanzionatorie; questa scelta, avvenuta nell'ultima fase del *drafting* del d.lgs. 141, ha comportato la riformulazione del comma 4 ma non del comma 5, che ora si propone.

Lettera r): la modifica ivi proposta mira da un lato a rafforzare, dall'altro a dare un certo margine di flessibilità al potere del Ministro dell'economia di scioglimento degli organi dell'Organismo.

Lettera s): la modifica è volta ad allineare la formulazione prevista per la disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti dell'Organismo dei confidi a quella della speculare disposizione dettata per l'Organismo per il microcredito, al fine di consentire, mediante decreto attuativo del MEF, di disciplinare tali requisiti anche con riferimento agli organi di controllo e non solo di gestione.

Lettera t): quest'inserimento risponde all'esigenza di prevedere obblighi di collaborazione informativa da parte delle Autorità amministrative, giudiziarie e di vigilanza nel settore finanziario per favorire la reperibilità delle informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organismo, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri disciplinari. Si reputa opportuno chiarire che tale collaborazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

Lettera u): le modifiche proposte sono volte a consentire l'istituzione dell'elenco degli operatori del microcredito prima della operatività piena del relativo Organismo. Secondo alcune prime stime, il numero degli operatori di microcredito potenzialmente idonei a essere iscritti nell'elenco e vigilati dall'Organismo sembra essere insufficiente ad assicurare un flusso di risorse adeguate all'autofinanziamento dell'Organismo. La norma propone quindi una soluzione ponte, che consente di cominciare a censire e



controllare gli operatori attribuendo i relativi poteri alla Banca d'Italia per poi avviare l'organismo una volta raggiunto un numero adeguato di iscritti.

#### **Art. 4**

Lettera a): si tratta di una norma transitoria introdotta in attesa della disciplina definitiva che dovrà individuare tassativamente le leggi speciali da modificare per equiparare il trattamento di tutte le società veicolo di cartolarizzazione.

Lettera b): è stato riformulato il comma 8 dell'articolo 9 del 141/2010 andando a meglio definire le competenze della Banca d'Italia e del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui la stessa Banca d'Italia neghi l'iscrizione di una fiduciaria nell'apposita sezione.

#### **Art. 5**

Le modifiche riguardano l'articolo 10 del decreto legislativo n. 141.

Comma 1:

Lettera a): la modifica tiene conto del fatto che l'Organismo del microcredito non deve essere immediatamente costituito.

Lettera b): l'intervento prevede la necessità di ottenere il rilascio da parte della Questura della licenza di agenzia di affari per l'esercizio dell'attività di cambiavalute, oramai liberalizzata, in modo da assicurare una forma di controllo su questi soggetti, come richiesto dall'articolo 36 della direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Lettera c): la modifica è volta a chiarire che le disposizioni delle leggi speciali che ribadiscono il divieto per i confidi minori di rilasciare garanzie individuali alle amministrazioni fiscali sono immediatamente applicabili.

Lettera d): il comma 8-ter individua il momento in cui l'Organismo dei confidi si intende costituito ai fini dell'applicazione della nuova disciplina. Questo momento deve necessariamente coincidere con quello in cui l'Organismo, fornito di tutte le risorse – umane e materiali – necessarie, è in grado di avviare la gestione dell'elenco, secondo le nuove norme, e non può essere identificato nella mera costituzione.

Lettera e): la nuova disposizione transitoria prevede la comunicazione al mercato della lista delle cooperative finanziarie e delle casse popolari che possono continuare a svolgere la propria attività finanziaria ai sensi dell'articolo 112 senza essere iscritte in albi o elenchi.

#### **Art. 6**

Le modifiche riguardano i vari articoli del TUB disciplinati dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 141.

Lettera a): le modifiche proposte al comma 1 e l'eliminazione del comma 3 dell'art. 128-quater sono volte a disciplinare la distribuzione di contratti di finanziamento in modo omogeneo, indipendentemente dal soggetto finanziatore (banche o intermediari). Un trattamento deteriore degli intermediari finanziari non appare più giustificato, atteso anche il rafforzamento della vigilanza sui medesimi operato con il d.lgs. 141/2010. Si fa notare, in particolare, che il nuovo comma 1 dell'art. 128-quater consente il pieno allineamento dell'attività di Poste Italiane all'operatività concessa, dall'attuale normativa, alle banche, compresa anche l'attività di incarichi ad agenti e mediatori assicurativi, ai sensi del nuovo art. 128-*quinquies decies* (oggi esclusa dal combinato disposto dei vigenti commi 1, 3 e 8 dell'art. 128-quater).

Nell'ottica di applicare un trattamento uniforme, la disciplina prevede la liberalizzazione delle attività di pubblicità e di mera promozione (cfr. modifiche all'art. 12 del d.lgs. 141) per gli intermediari sia bancari che finanziari, mentre la conclusione dei contratti



verrebbe riservata agli agenti in attività finanziaria, anche quando sia una banca ad avvalersene. In quest'ultimo caso, la valutazione del merito creditizio, come già avviene per gli intermediari finanziari, resterebbe in capo alla banca.

La modifica contenuta nel comma 3 specifica che ai fini del rispetto del requisito del mono mandato ciò che rileva è il conferimento del mandato medesimo da parte di un intermediario e non la mera offerta di soli prodotti specifici sempre da parte dell'intermediario.

Il comma 4 chiarisce l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 128 quater agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitaria in ossequio a quanto stabilito dalla Direttiva di settore, direttiva di massima armonizzazione. Tale Direttiva prevede che, in tali ipotesi, gli agenti debbano essere autorizzati allo svolgimento dell'attività dalle autorità e secondo la legislazione del paese *home* che ha autorizzato l'IP o l'IMEL per conto del quale i medesimi agenti operano. A fronte di tale quadro normativo, abbinato da un lato all' difficoltà di collaborazione tra le diverse autorità dei paesi *home*, dall'altro dalle continue criticità riscontrate proprio in questo settore, la seconda parte della modifica contenuta nel comma 4 mira a creare un sistema di "censimento" degli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitaria, censimento che consentirà di esplicitare al meglio l'attività di controllo.

L'eliminazione del comma 8 dell'art. 128-quater TUB è connessa con le modifiche proposte all'art. 17 del d.lgs. 141/2010.

Lettere b) e c): entrambe le modifiche sono volte a chiarire che i soggetti che richiedono l'iscrizione non sono tenuti a presentare la polizza assicurativa prima di avere certezza dell'iscrizione.

Lettera d): la modifica è volta a chiarire che i collaboratori di mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche, al fine di evitare un allungamento della catena distributiva non adeguatamente presidiata e potenzialmente costoso per il consumatore. L'inserimento della parola iscritti vale a precisare che il regime di esclusività dell'attività non si estende ai collaboratori.

Lettera e): la nuova formulazione dell'articolo 128-*decies* fornisce un quadro chiaro dell'esercizio del controllo degli obblighi di trasparenza a carico dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio. La nuova disposizione prevede che il MEF con proprio decreto possa attribuire all'Organismo l'esercizio del controllo in parola sui soli mediatori creditizi, stabilendone le modalità di esplicazione, gli oneri e i relativi futuri poteri sanzionatori.

Lettera f): la modifica è volta a evitare, come anche segnalato dalle principali associazioni di categoria degli intermediari, che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l'attività dell'Organismo. La modifica è inoltre coerente con le procedure di nomina dei componenti dell'Organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'Italia e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella *governance* dell'Organismo.

Lettera g): Il comma 1 specifica i poteri sanzionatori dell'Organismo in caso di mancata osservanza delle norme sulla trasparenza da parte dei mediatori creditizi (art. 1-*bis*) ovvero degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali da parte degli agenti che prestano servizio per IP o IMEL comunitari. La previsione di cui al comma 3 esclude che all'inattività consegua sempre la cancellazione a prescindere dalla meritevolezza dei motivi che l'hanno determinata (es. malattia, astensione per maternità); si introduce, quindi, la possibilità di attestare le ragioni della sospensione dell'attività.



Il comma 6 contiene una modifica di coordinamento mentre il comma 5 interviene sul comma 6 dell'art. 128-*undecies* TUB, che conferisce all'Organismo il compito di irrogare sanzioni per le fattispecie di ostacolo alle funzioni di controllo dell'Organismo medesimo nei confronti degli iscritti; tale disposizione viene abrogata, considerata la difficoltà di attuazione rappresentata dai costituendi organismi.

Lettera h): la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 128-*terdecies* ridisegna i poteri di intervento della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze rendendoli più incisivi ed efficaci.

### Art. 7

Le modifiche concernono le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010. In particolare:

Lettere a) e b): le modifiche contenute includono gli IMEL nell'esenzione prevista dal comma 1, lettera b), dell'art. 12 del 141/2010 e le società di servizi costituite e controllate dalle associazioni per il perseguimento delle finalità associative.

Lettera c): la modifica apportata si giustifica per esigenze di compatibilità con l'art. 17 della direttiva sui servizi di pagamento (PSD). Infatti, ai sensi della disposizione da ultimo citata, gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti in presenza di condizioni tassativamente indicate, che non coincidono con quelle previste dalle norme nazionali che sono più stringenti. Alla luce di queste considerazioni, imporre il ricorso ad agenti ai sensi della normativa nazionale al di fuori dei casi in cui ciò sia indispensabile rappresenta una violazione della PSD. Anche in sede di recepimento della direttiva IMEL, peraltro, è stata segnalata l'incongruenza delle disposizioni in tema di agenti per quanto concerne la prestazione dei servizi di pagamento. La modifica proposta consente dunque l'esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento. Inoltre viene eliminato l'inciso, di dubbia interpretazione, relativo all'insorgere di rapporti di debito/credito che potrebbe ingiustificatamente limitare la possibilità di esternalizzare le attività materiali alle ipotesi in cui la piattaforma operativa utilizzata preveda tempi tecnici che non generino rapporti debitori neppure momentanei;

Lettera d): con il nuovo comma 2 *bis*, si vuole specificare che l'obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell'Inps sussiste in relazione all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore (sia esso agente in attività finanziaria o agente assicurativo). Ciò al fine di evitare che la medesima attività sia soggetta a regimi previdenziali differenziati con conseguente lesione del principio di libera concorrenza. L'intervento normativo è circoscritto alla disciplina del lavoro degli agenti in attività finanziaria senza toccare in alcun modo i profili previdenziali, rispetto ai quali continueranno ad applicarsi le norme già in vigore. L'obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco, previsto dalla Legge n. 12 del 2/2/73 e concernente tutti i soggetti che svolgono attività di agenzia, così come disciplinata dagli artt. 1742-1752 c.c., ricorre non solo per le attività tradizionali ma anche per tutte le forme nuove d'intermediazione comunque basate su un contratto di agenzia. Gli agenti di assicurazione sono esclusi dalla previdenza Enasarco perché trattasi di attività regolata da disposizioni di legge diverse rispetto agli articoli 1742-1752 c.c.. Inoltre, questi ultimi operano solo in via residuale, ai sensi dell'art. 1753. Tuttavia, tale esclusione, vale unicamente per il settore e per i prodotti assicurativi; l'attività di agenzia avente ad oggetto qualsiasi altro bene, diverso dal prodotto assicurativo, è sempre soggetta alla previdenza Enasarco, senza alcuna eccezione. Di conseguenza, se un agente di assicurazione svolge anche attività di agenzia per la promozione di prodotti diversi (da quelli assicurativi) è obbligato alla contribuzione Enasarco limitatamente





all'intermediazione dei prodotti non assicurativi. Quindi, nell'ipotesi di un agente di assicurazione che, in forza di un contratto di agenzia conferito da un intermediario finanziario, svolga un'attività di promozione di prodotti finanziari, è dovuta la contribuzione Enasarco limitatamente all'attività d'intermediazione avente ad oggetto i prodotti finanziari medesimi. Invece, nell'ipotesi di un agente assicurativo che intermedia la vendita di un prodotto finanziario quale accessorio rispetto al prodotto assicurativo, non è dovuta la contribuzione Enasarco proprio perché sussiste tale rapporto di strumentalità del prodotto finanziario rispetto al prodotto principale avente natura assicurativa.

#### Art. 8

Le modifiche proposte sono volte: i) ad applicare a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia tutti i requisiti di onorabilità riferiti alle persone fisiche; ii) a precisare che i requisiti onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica; iii) ad assicurare che nel caso di iscrizione di persone giuridiche straniere i requisiti di onorabilità sono valutati secondo criteri di equivalenza.

#### Art. 9

Le modifiche sono volte a coordinare il testo della norma con le disposizioni modificate in materia di polizze assicurative.

#### Art. 10

All'articolo 17 del TUB, dopo il comma 4, sono inseriti dei nuovi commi.

I commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies* sostituiscono la disposizione contenuta nell'articolo *128-quater*, comma 8, del TUB che crea numerose difficoltà e genera asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. La disposizione propone di disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, broker assicurativo e consulente) e canali captive (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo) e prevede quindi - fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per le relative iscrizioni, compreso il superamento del corrispondente esame, nonché della normativa di settore - che :

- gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotori finanziari e viceversa;
- i mediatori creditizi possano operare come broker assicurativi e consulenti finanziari e viceversa.

Il nuovo comma *4-sexies* assegna all'Organismo il compito di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre Autorità che sono responsabili dei controlli nei confronti di agenti e broker assicurativi, promotori e consulenti finanziari al fine di evitare inutili sovrapposizioni negli adempimenti richiesti agli iscritti. In particolare (comma *4-septies*), agli organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario è fatta richiesta di concordare un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale, al fine di evitare duplicazioni e aggravii procedurali a carico sia degli Organismi che dei singoli operatori.

Il comma *4-octies* chiarisce che la nozione di collaboratore, utilizzata in diverse parti del d.lgs. n.141 e nelle nuove norme introdotte nel TUB, si riferisce ai soggetti che operano in base ad un mandato conferito dall'intermediario preponente ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile; per detti soggetti non risulta necessario acquisire anche i requisiti previsti dalla legge n. 204/1985 che regola l'attività degli agenti e



**rappresentanti di commercio, trattandosi di un'attività del tutto differente e regolamentata da specifiche disposizioni, che prevedono specifici requisiti professionali ed un apposito elenco, disciplinati appunto nel TUB che si va a modificare.**

#### **Art. 11**

L'articolo 11 prevede l'istituzione di un registro presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies, registro a cui dovranno iscriversi tutti coloro i quali esercitano l'attività di cambiavalute. Per l'esercizio abusivo dell'attività è prevista una sanzione di carattere amministrativo. Per l'iscrizione nel registro continua ad essere necessaria anche l'autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. I cambiavalute saranno tenuti a trasmettere all'Organismo periodicamente tutte le operazioni di cambio effettuate. L'accentramento di queste informazioni presso l'Organismo agevolerà le indagini penali in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Per tale attività l'Organismo sarà vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il nuovo regime entrerà in vigore solo dopo l'emanazione di un decreto da parte del ministero dell'economia e delle finanze con il quale saranno, in particolare, stabilite le modalità di conservazione da parte dell'organismo delle informazioni ricevute.

#### **Art. 12**

Vengono apportate modifiche di coordinamento.

#### **Art. 13**

Lettera a): la modifica al comma 1 dell'art.20 è volta a ricomprendere tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all'Organismo anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico. La determinazione, da parte dell'Organismo, del contributo per tali soggetti sarà di importo inferiore a quello previsto per gli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Lettera b): anche i cambiavalute sono soggetti a pagare all'Organismo un contributo ai fini della iscrizione nello specifico registro.

Lettera c): con l'integrazione del comma 3 *bis* si è voluta chiarire la natura privatistica dell'Organismo

#### **Art. 14**

Le modifiche concernono le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 141 del 2010.

Lettera a): la prima modifica è volta ad eliminare il riferimento asistemico alle regole di condotta, la cui emanazione non è prevista in alcuna delle disposizioni introdotte dal decreto. La seconda modifica è volta a porre rimedio a un refuso della precedente formulazione che faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori potessero essere lavoratori autonomi e in più introduceva tale nuova categoria non destinataria di alcun obbligo.

Lettera b): il comma è volto a evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell'Organismo e della Guardia di finanza e promuove il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Nella sostanza, in occasione di controlli antiriciclaggio svolti dalla Guardia di finanza potrebbe essere verificato, ad esempio, il rispetto dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi gestiti dall'Organismo.

Non si ritiene opportuno istituire una specifica forma di collaborazione nell'esercizio dei controlli che saranno svolti dall'Organismo con gli enti previdenziali o di altri enti incaricati di pubblico servizio, attesi anche i profili di riservatezza insiti nell'attività di controllo svolta dall'Organismo.



### Art. 15

Le modifiche sono volte a coordinare il testo della norma con le disposizioni modificate in materia di polizze assicurative.

### Art. 16

La modifica estende l'obbligo di aggiornamento professionale a carico di tutti gli operatori di settore, compresi gli amministratori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori.

### Art. 17

Le modifiche riguardano l'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010, che dispone in materia di periodo transitorio. Si è ritenuto necessario, in primo luogo, far slittare i tempi di entrata in vigore della riforma, sia con riferimento all'emanazione della normativa secondaria, sia con riferimento alla costituzione dell'Organismo (lettere a), b), f) ed h). In particolare la lettera f) chiarisce, coerentemente con quanto già previsto dall'attuale art. 28, comma 1-*bis*, che la cessazione degli albi e elenchi tenuti dalla Banca d'Italia avviene una volta concluso il periodo previsto per la trasmigrazione ai nuovi elenchi tenuti dall'Organismo. Quest'ultimo sarà pertanto tenuto a verificare il rispetto della nuova disciplina in capo a coloro che si iscriveranno nei nuovi elenchi dallo stesso gestiti.

Con l'intervento correttivo di cui alle lettere c), d) ed e), oltre alle necessarie modifiche a carattere temporale, viene ridelineato il quadro delle procedure "agevolate" per l'iscrizione nei nuovi elenchi a favore degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi già iscritti negli albi tenuti da Banca d'Italia, prima del 30 giugno 2011. Tenuto conto che tali soggetti hanno già esercitato l'attività, vien data loro la possibilità di chiedere *in primis* l'iscrizione nei nuovi elenchi (entro il 30 settembre 2012). Qualora, poi, tali soggetti abbiano svolto effettivamente l'attività per un periodo complessivo pari a tre anni nel quinquennio precedente l'iscrizione nel nuovo elenco, l'esame sarà sostituito da una valutazione sull'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata, condotta con criteri uniformi e predeterminati ad opera dell'Organismo, ed i medesimi potranno continuare ad operare anche prima del superamento della valutazione. A coloro che, invece, abbiano svolto la propria attività per un periodo complessivamente inferiore a tre anni nel quinquennio precedente l'iscrizione nei nuovi elenchi, è data la possibilità, una volta presentata l'istanza di iscrizione nei nuovi elenchi, di sostenere l'esame alla prima data utile stabilita dall'Organismo, sempre che essi siano in possesso dei requisiti richiesti e ne abbiano presentato specifica documentazione attestante. In tal modo essi potranno esercitare l'attività anche prima del superamento dell'esame. Ovviamente, il superamento dell'esame confermerà l'iscrizione. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, non in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla nuova disciplina, possono continuare ad operare in veste di dipendente o collaboratore di un altro agente in attività finanziaria o di un altro mediatore creditizio, senza la necessità di affrontare la prova valutativa richiesta a tal fine, purché abbiano effettivamente svolto l'attività per un periodo complessivamente pari ad un triennio nei quinquennio precedente la data di costituzione dell'Organismo. In mancanza di tale requisito professionale, sarà loro comunque richiesto il superamento della prova valutativa. Lettera g) Un'altra modifica di rilievo è senz'altro rappresentata dall'introduzione del comma 4 *bis* con il quale si precisa che, ai fini della prima applicazione dell'art. 128 quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti. Tale previsione è riconducibile al fatto che è rimessa alla scelta degli agenti l'individuazione del mandante da accettare o rifiutare ai fini dell'iscrizione nell'elenco.



In tal senso è da intendersi anche la scelta di prevedere che il mandante rifiutato non possa richiedere l'eventuale risarcimento danni all'agente.

Il nuovo comma 4-ter determina il momento in cui l'Organismo si intende costituito ai fini dell'applicazione della nuova disciplina. Tale momento deve necessariamente coincidere con quello in cui l'Organismo è in grado di operare e non può essere identificato nella mera nomina dei componenti per evitare il rischio che si determini un vuoto di tutela nel periodo in cui l'Organismo medesimo è formalmente investito di poteri che non è in grado di esercitare. Pertanto, l'Organismo s'intende costituito quando lo stesso è nella possibilità di gestire gli elenchi e le relative iscrizioni, e in ogni caso ciò non può avvenire oltre il 30 giugno del 2012.

Il comma 4-quater stabilisce l'obbligo per l'Organismo di procedere all'apertura delle iscrizioni anche in assenza delle disposizioni di attuazione previste dall'art. 11, punto 128-quater, comma 6 ed articolo 29 del D.Lgs. 141/2010 essendo già sufficientemente puntuali i requisiti stabiliti dallo stesso decreto 141.

### **Art. 18**

Le modifiche apportate al d.lgs. 231/2007 investono numerosi profili. Seguendo l'ordine degli interventi proposti, al comma 1, esse mirano a:

- a), b), c), d) ed f) allineare l'elenco dei destinatari della normativa antiriciclaggio alla nuova articolazione degli intermediari introdotta dal d.lgs. n. 141/2010. In particolare, le modifiche all'articolo 11 sono dirette a consentire una più precisa individuazione delle società fiduciarie sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia, indicate nel comma 2 dell'art. 199 TUF, rispetto alle altre, richiamate nel comma 1 del medesimo articolo;
- e) individuare i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 130/1999;
- g) ed l) uniformare la disciplina applicabile agli agenti comunitari di cui all'art. 128-quater comma 7 a quella applicabile agli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 128-quater commi 2 e 6 in materia di adeguata verifica, registrazione dei dati in Archivio e trasferimento di contante;
- h) stabilire gli obblighi in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio nel caso in cui gli stessi destinatari decidano di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 231/2007;
- i) escludere i cambiavalute (la cui attività è stata liberalizzata) dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito e ai confidi;
- m) escludere l'obbligo di invio dei dati statistici aggregati antiriciclaggio a carico delle società di riscossione dei tributi, incluse per un errore materiale. Da un lato, infatti, i dati provenienti dalle società di riscossione risultano di scarsa utilità ai fini delle analisi statistiche da parte della UIF; dall'altro, l'adempimento di tale obbligo comporterebbe costi non trascurabili per le società di riscossione;
- n) chiarire in primo luogo la procedura di segnalazione per quei soggetti (mediatori creditizi, agenti di Istituti di pagamento comunitari e broker assicurativi) per i quali potrebbe non essere facilmente individuabile un intermediario cui trasmettere la SOS per un successivo inoltro alla UIF ovvero il cui intermediario di riferimento non è sottoposto alla disciplina antiriciclaggio italiana. Viene altresì precisato che gli agenti disciplinati dall'art. 128-quater, comma 7 TUB inviano la segnalazione alla UIF ovvero per il tramite del punto di contatto centrale eventualmente istituito in Italia dall'IMEL o IP comunitario;
- o) includere gli IP che prestano servizi di pagamento tra i soggetti autorizzati a ricevere denaro contante per importi superiori alla soglia prevista dall'art. 49, comma 1,



del d.lgs. 231/2007 (lett. i) e prevedere per i cambiavalute registrati presso l'Organismo di cui all'art. 11, punto 128-*undecies* una soglia di € 2.500 per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;

- p) consentire alla Guardia di Finanza, previa intesa con l'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia), di effettuare i controlli su tutti gli istituti di pagamento nonché sulle fiduciarie vigilate (lett. m-bis), in coerenza con quanto già previsto per altre categorie di operatori dalla medesima disposizione;

- q) stabilire, ai fini dell'attività di controllo, una profilatura di rischio alto degli IMEL e degli IP comunitari che non hanno istituito il punto di contatto;

- r), s), t), u) e v) allineare l'impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010; in particolare, i) prevedendo sanzioni più incisive nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento; ii) escludendo al comma 1 l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti esercenti il microcredito e dei confidi per prevedere, come già per agenti e mediatori, la sanzione della cancellazione; iii) eliminando al comma 2 la cancellazione dagli elenchi per gli intermediari ex art. 106 (lett. m) e le fiduciarie vigilate (lett. m-bis), che, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 141, risultano sottoposti al regime sanzionatorio e di gestione delle crisi degli intermediari vigilati, e prevedendo per i soggetti esercenti il microcredito, i confidi, gli agenti e i mediatori che la cancellazione dai relativi elenchi sia disposta dagli Organismi a ciò deputati ai sensi del d.lgs. n. 141; iv) prevedendo al comma 2 bis che in caso di gravi violazioni della normativa antiriciclaggio da parte degli agenti di pagamento comunitari operanti in Italia e in mancanza di un intervento efficace da parte della competente Autorità home, la Banca d'Italia/GdF/MEF possa vietare a tali agenti di intraprendere ulteriori operazioni; v) precisando al comma 6 la competenza del MEF a irrogare le sanzioni nei confronti delle società di riscossione dei tributi, delle fiduciarie "minori" e dei cambiavalute;

- z) introdurre una sanzione specifica per la violazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 49 bis;

- aa), bb) e cc) ricordare le sanzioni alla nuova soglia di 1.000 euro prevista per il contante ed i titoli al portatore;

- dd) stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che viene radicata presso il tribunale di Roma, per i ricorsi in opposizione proposti avverso i decreti emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57 e dall'articolo 58, commi 4, 5, 6 e 7, in deroga alla disciplina generale contenuta nell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Viene così prevista una sede viciniora al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per le violazioni commesse da intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, da professionisti, da esercenti l'attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento di fondi (money transfer), che si siano resi responsabili di violazioni di specifici obblighi di astensione o di comunicazione o di segnalazione di operazioni sospette;

- ee) modificare l'articolo 63 per aumentare il numero dei membri del Comitato di sicurezza finanziaria a 14; includere il Ministero dello sviluppo economico tra i membri del Comitato di sicurezza finanziaria in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia con particolare riguardo alla strategia di contrasto all'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; aggiornare il riferimento al soppresso Ufficio Italiano dei Cambi alla Unità di informazione finanziaria.

Per quanto riguarda il comma 2, si rappresenta che l'opportunità della formulazione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, origina dal sospetto *vulnus* che i commi 5, 6 e 7 della predetta norma arrecherebbero al principio di legalità e tassatività sancito, in materia di illeciti



amministrativi, dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una lettura testuale dell'art. 49 ult. cit. potrebbe infatti indurre a ritenere non punibile la condotta di chi riceve gli assegni privi delle indicazioni contenute nella disposizione citata. In particolare, a differenza del 1° comma dello stesso articolo, in cui il trasferimento implica l'assoggettamento a sanzione sia del tradens che dell'accipiens, stante il rilievo normativo della diversità soggettiva, i commi 5, 6 e 7, al contrario, sembrerebbero conferire rilevanza unicamente alla condotta dell'emittente. Così come formulata, la norma potrebbe delineare, pertanto, una violazione formale che andrebbe a rendere irrilevante la successiva ed eventuale dazione ad altro soggetto. La norma di interpretazione autentica persegue la finalità di estrinsecare la ratio di prevenzione sottesa alla disposizione, chiarendo che le condotte vietate ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 49 d.lgs. n. 231/07 si riferiscono a comportamenti vietati dal comma 1 che punisce, inequivocabilmente, sia il tradens sia l'accipiens dei titoli emessi in violazione di legge.

#### **Art. 19**

La modifica all'articolo 28 si è resa necessaria per allineare la disposizione al nuovo dettato dell'articolo 26.

#### **Art. 20**

Si pone rimedio ad un refuso del precedente testo.

#### **Art. 21**

La modifica all'articolo 30-*quinquies* è volta a ad eliminare la possibilità che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati, venga avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio di dati.

#### **Artt. 22 e 23**

Le modifiche sono volte ad adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate, dalla Legge comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217), all'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*), quarto periodo, della legge delega 7 luglio 2009, n.88.

#### **Art. 24**

La modifica all'articolo 30-*octies* è finalizzata a differire l'invio, da parte degli aderenti, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode in quanto occorre adeguare il dettato normativo alla effettiva tempistica di definizione della piattaforma tecnologica per il riscontro delle richieste di verifica dei dati relativi all'identità e al reddito.

#### **Art. 25**

Con l'inserimento di questa previsione la disciplina degli istituti di pagamento viene allineata alla nuova formulazione dell'art. 53 TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, novellato per effetto della recente attuazione della direttiva 2010/76/CE.

#### **Art.26**

Con questa disposizione si modifica l'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici). Obiettivo di tale modifica è quello di eliminare la necessità dell'autorizzazione del MEF di cui all'art. 30 legge n. 109/1994 per il rilascio di fidejussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB. I criteri per il rilascio di siffatta autorizzazione sono disciplinati con il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115 che subordina detta autorizzazione alla sottoposizione dell'intermediario a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta



nell'apposito albo previsto dall'art. 161 TUF. La modifica introdotta, oltre a semplificare il sistema, riflette la considerazione circa la superfluità dell'autorizzazione ministeriale, atteso che l'esigenza di garantire la affidabilità degli intermediari nel settore degli appalti pubblici appare già pienamente soddisfatta dal fatto che gli stessi sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e a revisione contabile da parte di società iscritte nell'albo dei revisori.

#### **Art. 27**

L'intervento sull'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, effettuato tramite la sostituzione del comma 3 e l'introduzione del nuovo comma 3-bis, è finalizzato a limitare l'applicabilità della disciplina del citato decreto ai casi in cui la società svolga attività finanziaria, ovvero detenga, anche al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, tali quindi da farla rientrare nell'ambito della vigilanza della Banca d'Italia. Le modifiche apportate consentono, pertanto, alle holding che non detengano partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un'attività finanziaria o comunque non idonee a farle rientrare nelle fattispecie previste dal nuovo comma 3-bis, di non essere soggette all'ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie.

#### **Art. 28**

La modifica mira a meglio definire l'art. 1, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

#### **Art. 29**

##### **Comma 1**

Si chiarisce che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l'articolo 28 del DL n. 1/2012 sulla libertà di scelta della polizza da parte del consumatore trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950.

##### **Comma 2**

La disposizione prevede che ai fini della distribuzione del servizio, i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio debbano avvalersi di agenti in attività finanziaria o mediatori crediti iscritti nei rispettivi elenchi.

##### **Comma 3**

Il comma 3 attribuisce a Banca d'Italia il potere di definire disposizioni volte a favorire la trasparenza e la correttezza ed efficienza nell'erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, si precisa che tali disposizioni sono volte a:

- a) fissare i criteri che gli intermediari devono seguire nel mettere a punto le forme di remunerazione, in modo da assicurare che non siano incentivati comportamenti scorretti della rete vendita;
- b) rendere la struttura delle commissioni trasparente per il consumatore;
- c) favorire la confrontabilità tra prodotti, in modo da dare al consumatore la possibilità di scegliere il prodotto più confacente alle proprie esigenze finanziarie e promuovere la concorrenza sul mercato;
- d) individuare criteri volti a incentivare l'efficienza a beneficio del consumatore, enfatizzando l'impiego dello strumento telematico e valorizzando possibili



iniziative di autoregolamentazione (già utilizzate, con risultati positivi, da enti previdenziali e altri soggetti pubblici).

Comma 4

Si prevede che le risultanze dei controlli svolti da Banca d'Italia e la dinamica dei costi a carico dei consumatori debbano costituire oggetto della Relazione annuale alle Camere sull'attività di vigilanza della Banca d'Italia, prevista dalla Legge n. 262/2005.

**Art. 30**

La modifica è volta ad individuare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotta alla lettera o) dell'articolo 18 del decreto in esame, nonché dell'articolo 26, comma 4-*quater*.

**Art. 31**

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria.





## ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Allegato A del DPCM 11.9.2008, n. 170)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N.141, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI NONCHE' MODIFICHE DEL TITOLO VI DEL TESTO UNICO BANCARIO (DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993) IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO, DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI (c.d. "SECONDO CORRETTIVO").**

Referente: Marta Cofano tel. 06-47610525

### **SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il quadro normativo in vigore è costituito dal Testo unico bancario nonché dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, attuativo della Direttiva 2008/48/CE in tema di credito al consumo e contenente modifiche del Testo unico bancario in materia di soggetti operanti nel settore finanziario.

Il d.lgs. n. 141/2010 costituisce attuazione della delega contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), avente per oggetto l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi attuativi delle direttive elencate negli Allegati A e B (tra le quali, per l'appunto, la direttiva 2008/48/CE).

Con l'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), è stata attribuita al Governo la facoltà di adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi.

Nell'esercizio di tale facoltà il Governo è intervenuto in un primo momento con il decreto legislativo 18 dicembre 2010 n. 218, integrativo e modificativo delle disposizioni del d.lgs. n. 141/2010 (c.d. "primo correttivo"), e successivamente con l'intervento regolatore in esame (c.d. "secondo correttivo").

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

In sede di applicazione del decreto legislativo n. 141/2010, sono emerse alcune criticità soprattutto in considerazione delle differenze esistenti tra le varie categorie di soggetti operanti nel settore finanziario, sia per motivi strutturali sia per ambito di attività esercitabili. In tale contesto la disciplina vigente, contenuta nel Testo unico bancario, ha mostrato alcune lacune (fase di start up per gli Organismi, agenti che svolgono l'attività di prestazione di servizi di pagamento, cambiavalute, profili di incompatibilità tra le diverse figure che operano nel settore finanziario/assicurativo, periodo transitorio e profili di vigilanza) che il presente intervento si propone di superare.



**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Di fronte alle criticità sopra rappresentate, è particolarmente avvertita la duplice esigenza da un lato di diversificare e graduare i regimi di operatività e di vigilanza applicabili ai diversi soggetti che esercitano attività finanziaria; dall'altro di uniformare quegli aspetti che presentano caratteri comuni (ad esempio, la disciplina degli Organismi di vigilanza). Tali interventi si inscrivono oltretutto in un più complessivo disegno europeo ed internazionale di riordino del settore finanziario, di razionalizzazione della sua disciplina e di potenziamento della sua vigilanza, in considerazione della sua rilevanza sistemica.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Gli obiettivi dell'intervento regolatore consistono sostanzialmente nella predisposizione di un mercato dei servizi finanziari efficiente e trasparente, nonché di un efficace sistema di vigilanza sul settore finanziario, a beneficio anche della clientela.

Un indicatore dell'efficacia dell'intervento regolatore sarà costituito dalla verifica del numero di operatori del settore finanziario e del relativo volume di affari, attraverso la ricognizione degli albi e delle attività effettuabile dalle rispettive Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Organismi di vigilanza). Posto che attualmente risultano iscritti negli albi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi circa 160.000 unità, si auspica, a fronte di un innalzamento della professionalità della rete distributiva, un'importante riduzione con particolare riferimento alla figura dei mediatori creditizi.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo sono gli intermediari finanziari, i confidi, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, gli utenti dei servizi finanziari.

## **SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previa consultazione a livello tecnico con gli uffici della Banca d'Italia che hanno seguito i lavori comunitari per l'approvazione della Direttiva 2008/48/CE. Lo schema rispetta tutti i principi e i criteri di delega sopra menzionati.

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito un documento di consultazione nel mese di ottobre 2011, dove sono stati illustrati gli interventi normativi proposti. Sul sito del Dipartimento sono reperibili, alla voce "Consultazioni", i documenti pubblicati, nonché gli esiti della consultazione svolta, cioè le osservazioni pervenute per le quali non è stato negato il consenso alla pubblicazione. Complessivamente sono state ricevute osservazioni da ventiquattro operatori.

La consultazione si è conclusa il 21 ottobre 2011.

Sono state raccolti e vagliati i contributi pervenuti da: Banca d'Italia, ABI, Confindustria, associazioni di intermediari finanziari, studi legali.

Si è registrato un generale consenso sul testo sottoposto a consultazione, considerata anche l'esiguità dello spazio per interventi discrezionali di attuazione della Direttiva 2008/48/CE, sia per il



carattere di armonizzazione massima della Direttiva stessa, sia per la specificità degli interventi consentiti dalla delega.

Il testo finale è frutto della sintesi dei vari interessi rappresentati.

### **SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).**

Il non intervento lascerebbe irrisolte tutte le criticità sopra evidenziate, in primis gli Organismi non diventerebbero operativi nel breve periodo vanificando la finalità stessa della riforma.

Inoltre la Repubblica italiana potrebbe incorrere in procedura di infrazione per mancata o inadeguata trasposizione della Direttiva.

### **SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sia nell’ambito dell’istruttoria interna sia nel corso delle consultazioni non sono emerse opzioni alternative all’intervento regolatore effettivamente praticabili, in considerazione dei limiti stringenti imposti dalla Direttiva (di armonizzazione massima) e dai criteri e principi contenuti nella legge delega.

Inoltre l’intervento regolatore rientra nei parametri definiti per l’attuazione delle direttive dall’articolo 15, comma 2, della legge n. 183/2011 (c.d. legge di stabilità per il 2012).

### **SEZIONE 5– GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

#### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

L’analisi è stata effettuata nella fase dell’istruttoria in sede comunitaria. In sede nazionale, soltanto l’Autorità di vigilanza (Banca d’Italia) che ha partecipato al negoziato e che è dotata dei poteri e degli strumenti di indagine previsti dal Testo Unico bancario è in grado di elaborare un metodo di analisi da applicare alla misurazione degli effetti. Pertanto non è risultato necessario effettuare ulteriori variazioni.

#### **B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.**

L’intervento regolatore non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi in termini di efficienza e di trasparenza del mercato dei servizi finanziari, nonché di efficacia del sistema di vigilanza sul settore finanziario.

#### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

L’intervento regolatore introduce obblighi informativi aggiuntivi, concernenti l’avvio dell’operatività degli Organismi di vigilanza (che deve essere comunicato alla Banca d’Italia, con successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). La valutazione effettuata in merito alla fattibilità di una riduzione degli obblighi informativi vigenti in materia, nell’ottica della razionalizzazione dei costi amministrativi, ha avuto esito nel senso del mantenimento degli obblighi già esistenti, al fine di garantire un monitoraggio costante da parte dell’Autorità di vigilanza sugli operatori del settore. Pertanto eventuali costi amministrativi vengono compensati dai benefici evidenziati. Non sono stati introdotti o mantenuti livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla Direttiva comunitarie.

#### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prospettate opzioni alternative.



**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatore.**

L'intervento regolatore è immediatamente attuabile con le risorse e le strutture già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

**SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento normativo avrà un'incidenza positiva sull'efficienza e sulla trasparenza del settore finanziario, nonché sull'efficacia del sistema di vigilanza sul settore finanziario stesso, a tutela anche dei clienti.

La nuova disciplina avrà per effetto altresì l'aumento della competitività del Paese e della contendibilità sul mercato dei servizi finanziari.

Tali effetti si produrranno conformemente alla *ratio* della Direttiva 2008/48/CE, nonché nel rispetto delle condizioni previste dalla citata legge n. 183/2011.

**SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatore proposto.**

L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata alla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatore.**

L'intervento regolatore non richiede l'istituzione di appositi strumenti di controllo e monitoraggio. Pertanto il controllo ed il monitoraggio sulla regolare attuazione dell'intervento sarà effettuato dalla Banca d'Italia, con le risorse, gli strumenti e le modalità già esistenti.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia sarà elaborata a cadenza biennale dal Ministero dell'economia e delle finanze la prescritta verifica di impatto della regolazione, nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti obiettivi, anche in termini di costi-benefici: sull'efficienza e trasparenza del settore finanziario, nonché sull'efficacia del sistema di vigilanza sul settore finanziario stesso.

Nella Direttiva 2008/48/CE è comunque già previsto un meccanismo di revisione da parte della Commissione europea con cadenza periodica quinquennale e per la prima volta entro il 12 maggio 2013.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N.141, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI NONCHE' MODIFICHE DEL TITOLO VI DEL TESTO UNICO BANCARIO (DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993) IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO, DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI(c.d. "SECONDO CORRETTIVO").**

### *PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

#### *1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento regolatore proposto si iscrive nell'ambito dell'attuazione della Direttiva 2008/48/CE in tema di credito al consumo, recepita mediante il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sulla base della delega contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

Con l'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), è stata attribuita al Governo la facoltà di adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi.

Nell'esercizio di tale facoltà il Governo è intervenuto in un primo momento con il decreto legislativo 18 dicembre 2010 n. 218, integrativo e modificativo delle disposizioni del d.lgs. n. 141/2010 (c.d. "primo correttivo"), e successivamente con l'intervento regolatore proposto (c.d. "secondo correttivo").

L'intervento è volto ad apportare dei correttivi tecnici.

Le modifiche contenute nel provvedimento sono frutto di un intenso lavoro di verifica da parte delle Autorità e delle diverse parti interessate alla riforma (fase di start up per gli Organismi, agenti che svolgono l'attività di prestazione di servizi di pagamento, cambiavalute, profili di incompatibilità tra le diverse figure che operano nel settore finanziario/assicurativo, periodo transitorio e profili di vigilanza).

La proposta risulta coerente con il programma di governo.

#### *2)Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia del credito al consumo e dei soggetti operanti nel settore finanziario è disciplinata a livello di normazione primaria dal Testo Unico bancario e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 241.

#### *3)Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al Testo Unico bancario, nonché modifiche di coordinamento ad altri corpi normativi (il citato decreto legislativo n. 231/2007, in tema di antiriciclaggio; il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. Testo unico dell'intermediazione finanziaria, in relazione alle società fiduciarie; la legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di pubblica sicurezza).

Gli articoli del D. Lgs: 141/2010 modificati sono: 1,4,9,10, 11, 12,15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30-quinquies, 30-sexies, 30-seties, 30-octies.



4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento regolatore non incide sulle competenze delle Regioni e degli enti locali, in quanto rientra nella competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lett. e).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi enunciati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. L'intervento regolatore ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

## *PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatore è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, con particolare riferimento alla predisposizione di un mercato dei servizi finanziari efficiente e trasparente, nonché di un efficace sistema di vigilanza sul settore finanziario, a beneficio anche della clientela.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o su analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

*15)Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

*PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.*

*1)Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non risultano nuove definizioni normative introdotte dall'intervento regolatore.

*2)Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento regolatore.

*3)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento normativo si fa ricorso alla tecnica della novella dei testi legislativi rilevanti (in via prevalente il Testo unico bancario, ma anche il Testo unico antiriciclaggio e il Testo unico sull'intermediazione finanziaria), in modo da rispettare la collocazione sistematica della disciplina.

*4)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nell'intervento regolatore sono presenti abrogazioni dovute a sostituzioni normative per la parte novellata.

*5)Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano nell'intervento regolatore disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente. L'articolo 18, comma 2, dell'intervento regolatore contiene una norma di interpretazione autentica.

L'opportunità della formulazione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, origina dal sospetto *vulnus* che i commi 5, 6 e 7 della predetta norma arrecherebbero al principio di legalità e tassatività sancito, in materia di illeciti amministrativi, dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Una lettura testuale dell'art. 49 ult. cit. potrebbe infatti indurre a ritenere non punibile la condotta di chi riceve gli assegni privi delle indicazioni contenute nella disposizione citata. In particolare, a differenza del 1° comma dello stesso articolo, in cui il trasferimento implica l'assoggettamento a sanzione sia del *tradens* che dell'*accipiens*, stante il rilievo normativo della diversità soggettiva, i commi 5, 6 e 7, al contrario, sembrerebbero conferire rilevanza unicamente alla condotta dell'emittente. Così come formulata, la norma potrebbe delineare, pertanto, una violazione formale che andrebbe a rendere irrilevante la successiva ed eventuale dazione ad altro soggetto.

La norma di interpretazione autentica persegue la finalità di estrinsecare la ratio di prevenzione sottesa alla disposizione, chiarendo che le condotte vietate ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 49



d.lgs. n. 231/07 si riferiscono a comportamenti vietati dal comma 1 che punisce, inequivocabilmente, sia il *tradens* sia l'*accipiens* dei titoli emessi in violazione di legge

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia e del MEF. Il provvedimento di attuazione dell'articolo 128-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 128-*quater* comma 2, ed il provvedimento di attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, volto a dare indicazioni in merito al contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le società di mediazione creditizia, sono, allo stato attuale, all'esame della Banca d'Italia. Una volta acquisito il parere della Banca d'Italia, entrambi i provvedimenti, saranno presentati al Consiglio di Stato. Pertanto, l'adozione dei due provvedimenti avrà luogo nel rispetto dei tempi tecnici necessari.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.





## RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo interviene per apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

<b>Art. 1</b>	La disposizione introduce modifiche formali e di coordinamento all'art. 1 del d.lgs. 141/2010 (art. 122 TUB).  <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Art. 2</b>	La disposizione apporta integrazioni e modifiche, anche di carattere sistematico, all'art. 4 del d.lgs. 141/2010, intervenendo sia sull'art. 127 (in materia di trasparenza) sia sull'art. 144 del TUB (in tema di sanzioni amministrative).  <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia espletterà le funzioni ivi previste con le strutture e le risorse già a sua disposizione.</b>
<b>Art. 3</b>	Viene novellato l'art. 7 del d.lgs. 141/2010, che a sua volta opera un'articolata riscrittura degli artt. 107-113 TUB, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario. In particolare, è volta a chiarire le forme giuridiche consentite per l'iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito.  <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia espletterà le funzioni ivi previste con le strutture e le risorse già a sua disposizione.</b>
<b>Art. 4</b>	La disposizione mira ad apportare modifiche all'art. 9 del d.lgs. 141/2010.  <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia espletterà le funzioni ivi previste con le strutture e le risorse già a sua disposizione.</b>
<b>Art. 5</b>	La disposizione mira ad integrare il regime transitorio attualmente disciplinato dall'art. 10 del d.lgs. 141/2010.  <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia espletterà le funzioni ivi previste con le strutture e le risorse già a sua disposizione.</b>
<b>Art. 6</b>	La disposizione modifica il nuovo Titolo IV del TUB che disciplina l'attività degli agenti in attività finanziaria e dei creditori finanziari. L'intervento correttivo consiste



	<p>nel chiarire i punti più controversi dell'attuale normativa, emersi in fase di sua applicazione, con particolare riguardo agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, alla costituzione e allo svolgimento di attività dell'Organismo di gestione degli elenchi e ai requisiti per l'iscrizione nei medesimi</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che l'Organismo deputato a gestire gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ha natura privata. Gli oneri derivanti dalla costituzione del citato organismo sono tutti a carico degli stessi soggetti iscritti negli elenchi che sono tenuti a corrispondere una quota annua stabilita dallo stesso Organismo di entità tale da garantirne il funzionamento. Infine, si precisa che non sono assegnati a enti pubblici ulteriori compiti rispetto a quelli da questi attualmente svolti e ai quali è dunque possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.</b></p>
Art. 7	<p>Le modifiche concernono le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010. La prima modifica, è volta a specificare che le associazioni di categoria, oggetto della disposizione, sono giuridicamente non riconosciute e, per loro natura, non possono perseguire scopi commerciali. La seconda modifica proposta consente l'esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento. Infine, con il nuovo comma 2 <i>bis</i>, si specifica che l'obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell'Inps sussiste in relazione all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
Art. 8	<p>Le modifiche proposte all'articolo 15, comma 5, del TUB sono volte ad applicare a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia tutti i requisiti di onorabilità riferiti alle persone fisiche; a precisare che i requisiti onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica; ad assicurare che nel caso di iscrizione di persone giuridiche straniere i requisiti di onorabilità sono valutati secondo criteri di equivalenza.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
Art. 9	<p>La modifica è intesa a coordinare il testo dell'articolo 16, comma 1, del TUB con le disposizioni modificate in materia di polizze assicurative.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b></p>
Art. 10	<p>I nuovi commi sostituiscono la disposizione contenuta nell'articolo 128-<i>quater</i>, comma 8, del TUB che crea numerose difficoltà e genera asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. Inoltre, viene chiarita la nozione di collaboratore.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno svolte a carico di strutture di natura</b></p>



	<b>privatistica.</b>
<b>Art. 11</b>	<p>La nuova norma condiziona l'esercizio dell'attività di cambiavalute all'iscrizione in un apposito registro tenuto dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno svolte a carico di strutture di natura privatistica.</b></p>
<b>Art. 12</b>	<p>Le modificano riguardano la struttura dell'Organismo che tiene gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'Organismo ha natura privatistica.</b></p>
<b>Art. 13</b>	<p>La modifica al comma 1 dell'art. 20 è volta a ricomprendere tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all'Organismo anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 14</b>	<p>L'intervento di correzione sull'articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 141 è volto, da un lato ad eliminare il riferimento asistematico alle regole di condotta, la cui emanazione non è prevista in alcuna delle disposizioni introdotte dal decreto, dall'altro, a porre rimedio a un refuso della precedente formulazione che faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori non potessero essere lavoratori autonomi e in più introduceva tale nuova categoria non destinataria di alcun obbligo. Inoltre, l'intervento correttivo estende anche agli amministratori e ai direttori l'obbligo di formazione continua.</p> <p>Con l'inserimento nel medesimo articolo del nuovo comma 2-bis si vuole evitare la sovrapposizione di controlli da parte dell'Organismo e della Guardia di finanza e si promuove il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi..</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Guardia di Finanza d'Italia potrà esercitare i propri poteri con le strutture di cui dispone.</b></p>
<b>Art. 15</b>	<p>La rettifica all'articolo 23, comma 5, del d.lgs. n. 141 si è resa necessaria al fine di coordinare il testo della norma con le disposizioni modificate in materia di polizze assicurative.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 16</b>	<p>La modifica all'articolo 24 del decreto legislativo n.141 è intesa a coordinare la norma con la previsione di estendere l'obbligo di aggiornamento professionale a carico di tutti gli operatori di settore, compresi gli amministratori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i previsti corsi di formazione gravano sul settore privato.</b></p>
<b>Art. 17</b>	Vengono apportate modifiche di coordinamento al regime transitorio previsto nel



	<p>dlgs. 141 e all'applicazione delle norme del TUB.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 18</b>	<p>L'articolo introduce modifiche ad alcuni articoli del d.lgs. 231/2007.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 19</b>	<p>La modifica all'articolo 28 si è resa necessaria per allineare la disposizione al nuovo dettato dell'articolo 26.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 20</b>	<p>La modifica è volta a porre rimedio ad un refuso del precedente testo.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 21</b>	<p>La modifica è volta a ad eliminare la possibilità che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati, venga avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio di dati.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 22 e 23</b>	<p>Le modifiche sono volte ad adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate, dalla Legge comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217), all'articolo 33, comma 1, lettera <i>d-ter</i>), quarto periodo, della legge delega 7 luglio 2009, n. 88.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 24</b>	<p>La modifica è finalizzata a differire l'invio, da parte degli aderenti, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode in quanto occorre adeguare il dettato normativo alla effettiva tempistica di definizione della piattaforma tecnologica per il riscontro delle richieste di verifica dei dati relativi all'identità e al reddito.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 25</b>	<p>La modifica mira ad allineare le previsioni, in essa contenute, relative agli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività cd. money transfer alle novità introdotte dall'articolo 49 bis di cui si propone l'inserimento nel d.lgs. 231/2007.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 26</b>	<p>La modifica concerne l'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici). Obiettivo di tale modifica è quello di eliminare la necessità dell'autorizzazione del MEF di cui all'art. 30 legge n. 109/1994 per il</p>



	<p>rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 27</b>	<p>Le modifiche apportate consentono alle holding che non detengono partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un'attività finanziaria o comunque non idonee a farle rientrare nelle fattispecie previste dal nuovo comma 3-bis, di non essere soggette all'ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 28</b>	<p>L'attuale formulazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n.94 ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi che hanno comportato un rilevante livello di contenzioso. La modifica proposta è finalizzata a superare tali dubbi.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 29</b>	<p>La norma, concernente la cessione di quote di stipendio o pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, in particolare, attribuisce a Banca d'Italia il potere di definire disposizioni volte a favorire la trasparenza, la correttezza ed efficienza nell'erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia espletterà le funzioni ivi previste con le strutture e le risorse già a sua disposizione.</b></p>
<b>Art. 30</b>	<p>La norma indica l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotta alla lettera o) dell'art. 18 del decreto presente decreto legislativo.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<b>Art. 31</b>	<p>La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria.</p>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato





TAVOLA DI CONCORDANZA		
DIRETTIVA 2010/78/UE <sup>1</sup>	DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE	
	Articoli dello schema di D.lgs	Norma primaria modificata
Art. 15	Art. 1	Art. 1
	Art. 2	Art. 4
	Art. 3	Art. 7
	Art. 4	Artt. 9
	Art. 5	Art. 10
Art. 33, lett. e), punti 1) e 2)	Art. 6	Art. 11 del D.lgs. 13.8.2010, n. 141
Art. 33, lett. e), punto 1)	Art. 7	Art. 12 del D.lgs. 13.8.2010, n. 141
Art. 33, lett. e), punto 1)	Art. 8	Art. 15 del D.lgs. 13.8.2010, n. 141



Art. 33, lett. e), punto 1)	Art. 9	Art. 16 del D.lgs. 13.8.2010, n. 141
Art. 33, lett. e), punto 1)	Art. 10	Art. 17 del D.lgs. 13.8.2010, n. 141
Art. 33, lett. e), punti 1) e 6)	Art. 11	Introduzione art. 17 <i>bis</i> del D.lgs. 13.8.2010, n. 141
Art. 33, lett. e), punto 3)	Art. 12	Art. 19 del D.lgs. 13.8.2010, n. 141
Art. 33, lett. e), punto 2)	Art. 13	Art. 20 D. Lgs. 141/2010
Art. 33, lett. e), punto 2)	Art. 14	Art. 21 D. Lgs. 141/2010
Art. 33, lett. e), punto 2)	Art. 15	Art. 23 D. Lgs. 141/2010
Art. 33, lett. e), punti 1) e 2)	Art. 16	Art. 24 D. Lgs. 141/2010
Art. 33, lett. e), punto 8)	Art. 17	Art. 26 D. Lgs. 141/2010
-----	Art. 18	Art. 27 D. Lgs. 141/2010
-----	Art. 19	Art. 28 D. Lgs. 141/2010
-----	Art. 20	Art. 29 D. Lgs. 141/2010
Art. 33, lett. d)-ter	Art. 21	Art. 30 <i>quinquies</i> D. Lgs.141/10



Art. 33, lett. d)-ter	Art. 22	Art. 30-sexies D. Lgs.141/10
Art. 33, lett.d)-ter	Art. 23	Art. 30-septies D. Lgs.141/10
Art. 33, lett. d)-ter	Art. 24	Art. 30-octies D. Lgs. 141/2010
	Art. 25	Art. 114 quaterdecies D. Lgs. 1993/385
	Art. 26	Art. 75 D. Lgs. 163/2006
	Art. 27	Art. 1 D. Lgs. 87/2002
-----	Art. 28	Art. 1, c. 20, L. 15,7,2009, n. 94
-----	Art. 29	-----





Note: <sup>1</sup>L'art. 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede il recepimento della Direttiva 2008/48/CE. In tale ambito sono stati previsti ulteriori criteri di delega che pur non essendo strettamente connessi al recepimento della direttiva sono ad essa connessi in quanto finalizzati a tutelare il consumatore. Il decreto legislativo correttivo interviene in prevalenza sui Titoli IV, IV e V *bis* che non attengono al recepimento stretto della *bensì* agli ulteriori criteri di delega contenuti nell'art. 33, lettere d) *ter* ed e), della citata legge 7 luglio 2009, n. 88.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

Roma, **19 GIU. 2012**

*ANP/68/845/9214*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO


ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE


AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO  




vpr

139506

234  
10  
68  
DCU



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

19 GIU. 2012

Roma,

All' Ufficio del Coordinamento  
legislativo  
Ufficio Legislativo – Economia  
S E D E

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze  
S E D E

Prot. N. 54410  
Prot. Entrata N. 54319  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
19 GIU. 2012
Prot. n. <u>920</u>

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso, per posta elettronica certificata, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore prosieguo del provvedimento, si restituisce bollinato il testo, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conto*

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI, NONCHE' MODIFICHE DEL TITOLO V DEL TESTO UNICO BANCARIO IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO, DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n.218, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:

a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: "125-septies" sono sostituite dalle seguenti: "125-octies";

b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: "commi 5 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5, 124-bis";

c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:

" 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.";

d) nel capoverso 125-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I contratti indicano il tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, praticato.".



## ART. 2

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:
  - a) nel capoverso articolo 117, comma 4, dopo le parole: "i contratti indicano il tasso di interesse" sono inserite le seguenti: "ivi compreso il tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, praticato".
2. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:
  - a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: "A questi fini possono essere dettate" sono sostituite dalle seguenti: "A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare";
  - b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "Le", sono inserite le seguenti: "informazioni precontrattuali e le".
3. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 è così modificato:
  - a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative";
  - b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

" 5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies.";
  - c) il comma 8 è abrogato.

## ART. 3

*(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole: "società di capitali" sono sostituite dalle seguenti: "società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa";
  - b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedono, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;";
  - c) nel capoverso articolo 108:
    - 1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.";
    - 2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

" d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a



strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.”;

d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.”;

e) nel capoverso articolo 111, al comma 1:

1) dopo la parola: “elenco,” le parole: “tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,” sono soppresse;

2) dopo le parole: “società di persone” sono inserite le seguenti: “o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* codice civile o associazioni”;

f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: “società di capitali” sono sostituite dalle seguenti: “società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa”;

g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“ 3-bis. Le attività di cui al comma 1 e 3 devono essere prestate congiuntamente”;

h) nel capoverso articolo 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“ 4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.”;

i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“ 5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.”

l) nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.”;

m) nel capoverso articolo 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verificano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.”;

n) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 1, le parole: “ed ordinato in forma di associazione” sono soppresse;

o) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.”;



p) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 2, le parole: “uno per cento” sono sostituite dalle seguenti: “cinque per mille” e le parole: “dell’ammontare dei crediti garantiti” sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse”;

q) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 5, le parole: “La Banca d’Italia, su istanza dell’Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta”, sono sostituite dalle seguenti: “l’Organismo”;

r) nel capoverso articolo 112-*bis*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. La Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.”;

s) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“ b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo.”;

t) nel capoverso articolo 112-*bis*, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“ 8-bis. Le Autorità di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.”;

u) nel capoverso articolo 113, l’articolo 113 è sostituito dal seguente:

" ART. 113

*(Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111)*

1. La Banca d’Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d’Italia può disporre la cancellazione dall’elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

c) per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.

4. Quando il numero di iscritti nell’elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo. Esso è costituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i



contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis. ”.

#### ART. 4

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“ 3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto.”;

b) il comma 8, è sostituito dal seguente:

“ 8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente

#### “ART. 199.

##### *(Società fiduciarie).*

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.”.





## ART. 5

*(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 30 giugno 2012. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 31 dicembre 2012. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-*bis* vigente.”;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione”;

c) al comma 8, le parole: “9, commi 1, 2, 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.”;

d) dopo il comma 8-*bis* sono inseriti i seguenti:

“ 8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.

8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-*bis* e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“ 10-*bis*. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.”.

## ART. 6

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capoverso articolo 128-*quater*:

1) al comma 1, le parole: “o istituti di moneta elettronica” sono sostituite dalle seguenti: “, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole: “offra solo alcuni” sono sostituite dalle seguenti: “conferisca un mandato solo per”;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-*decies* nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunicano all'Organismo previsto all'articolo 128-*undecies* l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando gli istituti di moneta elettronica o gli istituti di pagamento comunitari hanno istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.”;

5) il comma 8 è abrogato;

b) nel capoverso articolo 128-*quinquies*:

1) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1-bis. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.”;

3) al comma 2, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1-*bis*.”;

c) nel capoverso articolo 128-*septies*:

1) al comma 1 la lettera f) è soppressa;

2) al comma 1-*bis*, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1-*ter*”;

3) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“ 1-*ter*. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.”;

d) nel capoverso articolo 128-*octies*, comma 2:

1) dopo le parole: “mediatori creditizi” sono inserite le seguenti: “sono persone fisiche e”;

2) dopo la parola: “soggetti” è aggiunta la seguente: “iscritti”;

e) il capoverso articolo 128-*decies* è sostituito dal seguente:

“ ART. 128-*decies*

(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

3. La Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle



disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo.

4. La Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il controllo sui mediatori può essere affidato all'Organismo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì indicate le modalità di esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori.

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.”;

f) nel capoverso articolo 128-*undecies*:

1) al comma 1 le parole: “ed ordinato in forma di associazione” sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.”;

g) nel capoverso articolo 128-*duodecies*:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“ 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per le violazioni delle disposizioni del Titolo VI al cui rispetto sono tenuti i mediatori creditizi, l'Organismo applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, al legale rappresentante nonché ai dipendenti e ai soggetti stabilmente inseriti nell'organizzazione dell'intermediario e ai collaboratori la sanzione amministrativa pecuniaria da 2065 euro a 129.110 euro.

1-ter. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, se non istituito, dagli agenti previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne dà comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità. l'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine.”;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 le parole: “ nel caso previsto dall'articolo 144, comma 8, e” sono soppresse, e, alla lettera b), sono aggiunte le seguenti: “salvo comprovati motivi”;

4) al comma 5, le parole: “Fermo restando l'articolo 144, comma 8” sono soppresse;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).”;

h) nel capoverso 128-*terdecies* il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre



istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.”.

#### ART. 7

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: “istituti di pagamento” sono inserite le seguenti: “, istituti di moneta elettronica”;
  - b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative;
  - c) al comma 2 le parole: “istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento” e le parole: “, non determini l'insorgere di debito o di credito” sono soppresse;
  - d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“ 2-bis. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.”.

#### ART. 8

*(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.”.

#### ART. 9

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole: “comma 1” sono soppresse e dopo le parole: “128-*septies*” sono inserite le seguenti: “e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-*quinquies* e 128-*septies*.”.

#### ART. 10

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“ 4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica.



L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

4-ter. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né di consulenza finanziaria prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

4-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* concorda forme di collaborazione e di scambio di informazioni con i soggetti incaricati della tenuta del registro e degli albi indicati ai commi 4-*bis* e 4-*quater* al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale.

4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-*novies*, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.”.

## ART. 11

*(Integrazione dell'articolo 17-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

" ART. 17-bis

*(Attività di cambiavalute)*

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.



3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio.

5. L'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.

7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
- b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
- c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
- d) cessazione dell'attività.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attività dell'Organismo indicata nel presente articolo.”.

## ART. 12

*(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “comma 2.” sono aggiunte le seguenti: “Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.”;
- b) al comma 2, dopo le parole: “I componenti” sono inserite le seguenti: “dell'organo di gestione”;
- c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l'Organismo.”;
- d) al comma 3, alla lettera d) le parole: “*ter decies*” sono sostituite dalle seguenti: “*duo decies*”;
- e) al comma 4, dopo le parole: “e pubblicazione.” sono aggiunte le seguenti: “L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.”.

## ART. 13

*(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. L'Organismo determina e riscuote in misura inferiore i contributi e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1-b bis. l'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-*bis*, comma 1.”;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“ 3-bis. L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, di pubblico impiego.”.

#### ART. 14

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) verifica il rispetto delle disposizioni applicabili agli iscritti e delle disposizioni trasferite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 128-*decies*, comma 4”;
- 2) alla lettera h) dopo le parole: “nei confronti dei propri” sono inserite le seguenti: “amministratori, direttori”;
- 3) alla lettera h) le parole: “collaboratori o lavoratori autonomi” sono sostituite dalle seguenti: “e collaboratori”;
- 4) alla lettera i) dopo le parole: “i contenuti” sono inserite le seguenti: “ e le modalità”;
- 5) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “ i-*bis*) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-*quater*, comma 7”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“ 2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”.

#### ART. 15

*(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni”;
- b) al comma 5, le parole: “comma 1, lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1-*bis*” e le parole: “comma 1, lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1-*ter*”.

#### ART. 16

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. Al comma 4 dell'articolo 24 le parole: “all'aggiornamento professionale” sono sostituite dalle seguenti: “a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori”.

#### ART. 17

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 01, le parole: “nonché alla costituzione dell'Organismo” sono soppresse;
- b) al comma 01, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 luglio 2012”;
- c) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono chiedere, entro il 30 settembre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-*quinquies*, 128-*septies* e 128-*quaterdecies*.”;
- d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-*septies*, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-*novies*.”;

e) al comma 2:

- 1) dopo le parole: “comma 1, lettera e), sono inserite le seguenti: “ e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-*novies*”;
- 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-*septies*, comma 1, lettera e).”;
- 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-*quinquies*, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera c), a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.”;

f) al comma 4, le parole: “Costituito l'Organismo,” sono sostituite dalle seguenti: “Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-*bis*, ultima frase,”;

g) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“ 4-*bis*. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-*quater*, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.

4-*ter*. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.”;

h) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“ 6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: “settore del credito,” sono aggiunte le seguenti: “i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

6-ter. I soggetti esercenti l'attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-*bis* per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.”.

## ART. 18

*(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente:

“ 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa e dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

b) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: “elenco generale” sono sostituite dalla seguente: “albo”;

c) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

d) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: “ c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*sexies*, comma 2, del TUB;

e) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del medesimo TUB.»;

f) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-*bis*. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.”;

g) all'articolo 13 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.”;

h) all'articolo 15, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.”;

i) all'articolo 23;

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono



restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.”;

2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: “Nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*, “;

l) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”;

m) all'articolo 36, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: “2-*bis*. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.”;

n) all'articolo 40, comma 1, le parole: “dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)” sono sostituite dalle seguenti: “fatta eccezione per le lettere h) e i)” e le parole: “ e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a),” sono soppresse;

o) all'articolo 42, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale eventualmente insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario.”;

p) all'articolo 49;

1) al comma 1, le parole: “istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a.” sono sostituite dalle seguenti “Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis* Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.”;

q) all'articolo 53, comma 1, le parole: “intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-*bis*), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previa intesa” sono sostituite dalle seguenti: “intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-*bis*), m) ed m-*bis*), e di cui al combinato disposto delle lettere c-*bis*) ed n) del medesimo comma, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa”;

r) all'articolo 53 dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: “5-*bis*. La mancata istituzione del punto di contatto centrale, ovvero, ove costituito, il mancato utilizzo da parte degli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, costituisce elemento di rischio da tenere in considerazione ai fini dell'attività di selezione e controllo di cui al presente articolo.”;

s) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “9-*bis*. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-*ter* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;



9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”;

t) all'articolo 56, comma 1, le parole: “lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a) e c)”;

u) all'articolo 56, comma 2, le parole: “L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.”;

v) all'articolo 56, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-decies, comma 1-ter.”;

z) all'articolo 56, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;

aa) all'articolo 58, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.”;

bb) all'articolo 58, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.”;

cc) all'articolo 58 il comma 4 è abrogato;

dd) all'articolo 58 il comma 7-bis è sostituito dal seguente: “7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.”;

ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Foro di Roma.”;

ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: “11 membri”, sono sostituite dalle seguenti: “12 membri”.

6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: “e dall'Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Unità di informazione finanziaria”, e dopo le parole: “Agenzia del Demanio” è inserito il



seguinte periodo: "Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

*6-quater.* Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "Unità di informazione finanziaria".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: "1-ter. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione."

#### ART. 19

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 28, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: "1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi fino al 30 settembre 2012, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda."

#### ART. 20

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 29, comma 1, dopo le parole: "lettera c)" sono aggiunte, in fine, le seguenti: " del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

#### ART. 21

*(Modifiche all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 30-quinquies, al comma 2, dopo le parole: "renderli disponibili", sono inserite le seguenti: " , a titolo gratuito,".

#### ART. 22

*(Modifiche all'articolo 30-sexies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 30-sexies, al comma 2, dopo le parole: "il pagamento" le parole: "all'ente gestore stesso" sono soppresse.

#### ART. 23

*(Modifiche all'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

" 1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari."



## ART. 24

*(Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "articolo 30-quinquies", le parole: " , le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d)" sono soppresse;
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  
" 4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1."

## ART. 25

*(Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
" 2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.";
- b) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
" d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi."

## ART. 26

*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il comma 3 è sostituito dal seguente.  
" 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

## ART. 27

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, in materia di conti annuali degli istituti finanziari)*



1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“ 3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.”.

#### ART. 28

*(Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*

1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: “copia” è sostituita dalle seguenti: “i dati”;

b) al secondo periodo, le parole: “Il documento è conservato” sono sostituite dalle seguenti “I dati sono conservati”;

c) all'ultimo periodo, le parole: “Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato” sono sostituite dalle seguenti: “La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata”.

#### ART. 29

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

" ART. 6-bis

*(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)*

1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio,



di soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:

a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;

b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;

c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;

d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.”.

#### ART. 30

##### *(Disposizioni finali)*

1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e la disposizione di cui all'articolo 26, comma 4-quater, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

#### ART. 31

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvederanno all'adempimento di quanto previsto dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

